

# **V-RETI GAS S.R.L.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**Ai sensi Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 ss.mm.ii.**

**PARTE GENERALE**  
**Rev. 01 agg. d.lgs. 24 del 10.03.2023**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI.....</b>	<b>6</b>
1.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO.....	6
1.2 I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	6
1.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	9
1.4 LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001.....	10
1.5 DELITTI TENTATI.....	11
1.6 L'IDONEITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	12
1.7 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	13
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>13</b>
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	13
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	14
2.3 I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	15
2.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	15
<b>3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>15</b>
3.1 ATTIVITA' SOCIETARIA.....	15
3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE.....	16
3.2.1 Struttura societaria e corporate governante.....	16
3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	16
3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali.....	16
3.4 IL CODICE ETICO.....	17
3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
3.5.1 Caratteristiche e funzioni.....	17
3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	19
3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
3.6.1 Finalità.....	19
3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di V- Reti Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza.....	20

3.6.3 I flussi informativi facoltativi dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo all'Organismo di Vigilanza .....	21
3.6.4 I flussi informativi dall'Organo Amministrativo all'Organismo di Vigilanza .....	21
3.6.5 Sistema dei poteri .....	21
3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA.....	21
3.7.1 Selezione del personale .....	21
3.7.2 Formazione del personale .....	21
3.7.3 Informativa a consulenti, partner, fornitori .....	22
<b>3.8 SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	22
3.8.1 Principi generali .....	22
3.8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	22
3.8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti.....	24
3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO .....	24
3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori.....	24
3.9.2 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori .....	24
3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza .....	24
3.9. Le violazioni della normativa sul "whistleblowing" .....	25

## INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche, per i fatti di reato commessi da soggetti stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’Ente.

L’aspetto centrale della disciplina normativa di cui al Decreto è rappresentato dall’adozione e concreta attuazione, ai fini di un’esenzione da responsabilità della Società, di un “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*”, che preveda, “*in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*” (articolo 7 comma 3).

Il presente modello organizzativo è il primo strumento programmatico di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto previsti dalla legge ed ha la finalità di tracciare i processi aziendali sensibili o a rischio ed i relativi presidi organizzativi, cautelari e di controllo in essere, diretti ad eliminare il cosiddetto rischio reato.

Il modello organizzativo conterrà, poi, le nuove fattispecie di reato presupposto, introdotte con l’entrata in vigore della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”; nonché, ii) del nuovo reato e della concorrente responsabilità amministrativa, ex d.lgs. 231/2001, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019 di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*” (cfr. art. 1 comma 11 della citata legge n. 133).

Rispetto all’applicabilità di tali ultimi obblighi, giova precisare come, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovrà essere stabilito l’elenco delle amministrazioni e degli enti, con sede in Italia, compresi nel perimetro di sicurezza e, dunque, tenuti al rispetto delle regole.

Nell’occasione, sarà, pertanto, possibile verificare se V-RETI GAS S.r.l. risulterà destinataria degli obblighi previsti in materia di “*cybersecurity*”.

Occorre, tuttavia, precisare come la società, sottoposta al controllo pubblico di Valle Umbria S.p.A., risulti già riconosciuta come operatore dei servizi essenziali nel settore energia, sottosettore gas- distribuzione gas, ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 65, in tema di “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione*”.

In virtù di ciò, V-Reti Gas S.r.l. ha, dunque, sostanzialmente già adottato una serie di misure tecnico-organizzative adeguate alla gestione dei rischi e alla prevenzione degli incidenti informatici, analiticamente illustrate, all’interno del documento, intitolato “*Risk Assessment & Treatment- Direttiva NIS*”, accluso al modello organizzativo.

Inoltre, la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata costruita mediante inserimento, all’interno del catalogo generale dei reati, contenuto nella Parte Generale, delle nuove fattispecie di reato presupposto, introdotte con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 14.7.2020, avente ad oggetto l’“*Attuazione della Direttiva UE 217/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”.

Le nuove fattispecie non sono state, tuttavia, inserite, all’interno delle varie Parti Speciali del presente Modello- ad eccezione del reato di frode in pubbliche forniture, commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell’art. 356 c.p.- in quanto l’attività di distribuzione del gas naturale, da parte della Società si svolge esclusivamente in Italia e non ha, dunque, carattere transnazionale.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato approvato con determina dell’Amministratore Unico n. 21 del 14.nov.2024 ed intende assicurare che la gestione della Società avvenga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e secondo prassi di lavoro efficienti e conformi al dettato normativo.

Con determina dell’A.U. del 14.11.24 n. 21 è stato aggiornato il modello ai recenti interventi legislativi.

## DEFINIZIONI

Le definizioni, di seguito indicate, trovano applicazione nella presente Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

**Autorità:** qualsiasi autorità governativa, giurisdizionale, legislativa, fiscale o amministrativa, italiana od estera, ovvero qualsiasi distaccamento, agenzia, commissione, collegio o ufficio, riconducibile all'Autorità ovvero qualsiasi arbitratore.

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società

**Codice Etico:** il codice adottato da V-Ret Gas S.r.l. approvato dall'Amministratore Unico della Società,.

**Consulenti:** i soggetti che forniscono prestazioni di natura professionale.

**Destinatari:** gli Esponenti Aziendali, i Fornitori, i Partner ed i Consulenti.

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con V- Reti Gas S.r.l., ivi compresi i dirigenti.

**Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

**Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i procuratori, i sindaci, i liquidatori, i dirigenti ed i dipendenti di V-Reti Gas S.r.l.

**Fornitori:** i soggetti, non rientranti nella definizione di Consulente o Partner, che forniscono beni e/o servizi, con i quali la Società abbia stipulato un contratto per la prestazione di beni e/o servizi.

**Direzione/Funzione/Unità Organizzativa Aziendale:** ciascuna delle Direzioni/Funzioni/Unità Organizzative di V- Reti Gas S. r.l., descritte al Paragrafo 3.3.1.

**Linee Guida:** le linee guida adottate da associazioni rappresentative degli enti ed, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi dell'art. 6, comma terzo, d.lgs. 231/2001.

**Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001.

**Organi Direttivi della Società:** gli organi societari di V- Reti Gas S. r.l.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'Organismo, a natura collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché al relativo aggiornamento.

**Organi Sociali:** il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e i loro membri.

**Pubblica Amministrazione:** ogni Ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi Funzionari e Soggetti Incaricati di Pubblico Servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali V- Reti Gas S.r.l. intrattenga forme di collaborazione, contrattualmente regolate (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia), ove destinate a cooperare con la Società, nell'ambito della gestione dei processi sensibili o a rischio.

**Processi sensibili o a rischio:** i processi, facenti capo alla Società nelle cui fasi o sottofasi si potrebbero, astrattamente, configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di talune fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

**Reati presupposto:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa.

**Responsabile:** procuratore della società al quale viene attribuita, con nomina da parte dell'Amministratore Unico della società, la responsabilità di assicurare il rispetto del Modello, nello svolgimento delle attività di cui è responsabile.

**Referente:** eventuale soggetto designato da società terza, legato a V-Reti Gas S.r.l., da un contratto di servizio, stipulato ai fini dello svolgimento di prestazioni e/o servizi, nell'interesse della società al quale viene

attribuita, con nomina da parte dell'Amministratore Delegato, la responsabilità di assicurare il rispetto del Modello, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di servizio. La designazione di tale soggetto è in alternativa a quella di "Responsabile", sopra definito.

**Scheda di Evidenza:** documento da compilarsi, a cura del Responsabile di Direzione/Funzione/Unità, con riferimento agli specifici processi sensibili o a rischio, individuati e presidiati dalle procedure organizzative e di controllo societarie.

**Società:** V- Reti Gas S.r.l.

**Sub responsabile:** soggetto nominato dal Responsabile, supervisionato da quest'ultimo, il quale acquisisce la responsabilità dei processi e delle operazioni a rischio affidategli.

## 1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

### 1.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO

In deroga al principio di non imputabilità penale della persona giuridica, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce la responsabilità degli Enti per i fatti di reato commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti inseriti nell'organizzazione societaria e, precisamente da:

1. soggetti apicali, vale a dire, ai sensi dell'art. 5, comma 1, "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente*";
2. soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza delle persone operanti in posizione apicale.

In altre parole, accanto alla responsabilità penale dell'autore del reato si colloca, altresì, la responsabilità dell'Ente, nel cui interesse o vantaggio il fatto illecito viene commesso (articolo 5).

La responsabilità dell'Ente è definita dal Legislatore come responsabilità di tipo amministrativo; pur tuttavia, essa nasce da un'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale; il suo accertamento avviene, infatti, nell'ambito di un procedimento penale, disciplinato dalle norme di procedura penale e comporta l'applicazione di sanzioni afflittive.

La responsabilità amministrativa è, inoltre, autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato; l'Ente può essere infatti dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale dell'illecito non è imputabile o non è stato individuato (articolo 8) ed anche se il reato è estinto, per cause diverse dall'amnistia.

La responsabilità dell'Ente è esclusa, nel caso in cui l'autore del reato abbia agito, nel suo esclusivo interesse.

### 1.2 I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'Ente non è chiamato a rispondere per ogni reato commesso dai soggetti Apicali o sottoposti, ma solo per quelli tassativamente previsti dal Decreto e, segnatamente, per le fattispecie illecite di seguito elencate:

- i. reati contro la Pubblica Amministrazione e, precisamente, (1) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), (2) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), (3) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), (4) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), (5) concussione (art. 317 c.p.), (6) malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), (7) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), (8) indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); (9) traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); (10) peculato (art. 314, primo comma cod. pen.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea); (11) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.; solo quando il fatto offende gli interessi

- dell'Unione Europea); (12) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.; solo quando il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea);
- ii. reati contro il patrimonio mediante frode, vale a dire, (1) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), (2) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), (3) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); (4) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); (5) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986);
  - iii. reati cosiddetti societari, vale a dire, (1) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), (2) false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), (3) impedito controllo (art. 2625 c.c.), (4) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), (5) indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), (6) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), (7) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), (8) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), (9) omessa comunicazione dei conflitti di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), (10) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), (11) aggio (art. 2637 c.c.), (12) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.); (13) delitto di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.) (L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto, nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio, all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c. La conseguenza di suddetta abrogazione sembra comportare una fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto, dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente. Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla dottrina maggioritaria; tuttavia, preme dare atto dell'esistenza di un orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare, ai fini dell'insorgenza della responsabilità dell'ente);
  - iv. reati in materia tributaria e, nello specifico, (1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000); (2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000); (3) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000); (4) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000); (5) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019); (6) dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); (7) omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro); (8) indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000; il reato in esame si applica alle società, solo se viene commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157 del 19.12.2019 e modificato dall'art. 5 d.lgs. 14.7.2020 n. 75);
  - v. reati contro la fede pubblica e, precisamente, falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
  - vi. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dalla Convenzione di New York;
  - vii. reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, distribuzione o pubblicità, anche per via telematica, di materiale pornografico avente ad oggetto minori,

- sfruttamento di minori ai fini di produzione di materiale pornografico, adescamento e sfruttamento sessuale di minori, cessione e detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori, organizzazione di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile; delitti di mutilazione degli organi genitali femminili;
- viii. reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; se, commessi nella forma del “reato transnazionale” (fattispecie coniata dalla l. n. 146/2006), vale a dire mediante la commissione del “reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”: i) i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), ii) associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.), iii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), iv) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), v) riciclaggio (art. 648 bis c.p.), vi) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), vii) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973), viii) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), ix) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 286/98);
- ix. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (fattispecie introdotte in virtù dell’art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123);
- x. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 c.p., 648bis c.p., 648 ter c.p.);
- xi. reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
- xii. reati informatici e, segnatamente, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.) (fattispecie introdotte, in virtù della l. 18.3.2008, n. 48);
- xiii. reato di cui all’art. 1 comma 11 decreto-legge 21.9.2019 n. 105, convertito nella legge 18.11.2019, n. 133 e intitolato “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- xiv. delitti di criminalità organizzata e, specificamente: associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti (anche nella forma aggravata, di cui all’art. 452 octies c.p., in quanto finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente), associazioni di tipo mafioso anche straniera, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti, produzione, traffico o detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- xv. delitti contro l’industria e il commercio e, segnatamente: reati di turbata libertà dell’industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode contro le industrie nazionali, frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni realizzati, mediante usurpazione di titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

- xvi. delitti in materia di violazione del diritto d'autore e, precisamente: reati di messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, della duplicazione abusiva, vendita, detenzione a scopo commerciale, locazione di programmi informatici o di banche dati informatizzate, della duplicazione abusiva, diffusione o trasmissione in pubblico, di opere cinematografiche, di sequenze di immagini in movimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, di mancato assolvimento o di falsa attestazione nell'assolvimento degli obblighi SIAE, nonché di produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato, a scopi fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- xvii. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- xviii. reati ambientali e, segnatamente: attività di scarico, emissione o immissione illecita di sostanze pericolose o radiazioni ionizzanti (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. n. 152/2006); attività non autorizzata di gestione di rifiuti (articolo 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6, D. Lgs. n. 152/2006); inosservanza delle prescrizioni relative ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni in materia di gestione dei rifiuti (articolo 256, c. 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (articolo 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006); attività di trasporto di rifiuti in assenza della documentazione prescritta dalla normativa di settore (articolo 258, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006); attività di spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26, del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259; spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lett. a) b), c) del citato regolamento (articolo 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006); violazioni inerenti il sistema "SISTRIP" (articolo 260 bis D. Lgs. n. 152/2006); violazioni del regime delle emissioni atmosferiche nell'esercizio di uno stabilimento (articolo 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006); attività di commercio, trasporto o detenzione di talune specie animali e vegetali protette (articoli 1, comma 1 e 2; 2, commi 1 e 2; 6, comma 4, legge 150/1992); falsificazioni inerenti i certificati C.I.T.E.S. in relazione a specie protette (articolo 3 bis, comma 1, legge n. 150/1992); impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (articolo 3, comma 6, lg. n. 549/1993); inquinamento doloso o colposo provocato da natanti (articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007); uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727 bis c.p.); danneggiamento di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 bis c.p.); inquinamento ambientale ( art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti contro l'ambiente (art. 452 octies c.p.);
- xix. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xx. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- xxi. istigazione al razzismo e alla xenofobia (legge europea 20.11.2017 n. 167);
- xxii. reati previsti in materia di contrabbando, ai sensi del d.p.r. 23.1.973, n. 43 (art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/2001).

### 1.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001, commessi all'estero. La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001

sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente, per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero, da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale, nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere, solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-nonies d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto per quelle fattispecie, in relazione alle quali la sua responsabilità risulti prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- iv. l'ente può rispondere, nei casi in cui, nei suoi confronti, non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto;
- v. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito, a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente, solo se la richiesta è formulata, anche nei confronti dell'ente stesso.

#### 1.4 LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

i) sanzioni pecuniarie; ii) sanzioni interdittive; iii) confisca; iv) pubblicazione della sentenza.

##### **i) Le sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano, sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
- attribuzione, ad ogni singola quota, di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il giudice determina il numero delle quote, tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta, per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

##### **ii) Le sanzioni interdittive**

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

Trattasi, nello specifico, delle seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente, (in luogo dell'irrogazione della sanzione), da parte di un commissario, nominato dal Giudice, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

### **iii) La confisca**

È una sanzione applicabile, contestualmente, all'emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto, generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **iv) La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione, nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

## **1.5 DELITTI TENTATI**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Delitti indicati nel Capo I del Decreto (articoli da 24 a 25-octies), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; l'irrogazione delle sanzioni è, invece, esclusa, nei casi in cui l'ente impedisca, volontariamente, il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26); in tal caso, la non applicazione della sanzione si giustifica, in virtù dell'interruzione di ogni rapporto d'immedesimazione organica, tra l'ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### **1.6. L'esonero da responsabilità**

Gli articoli 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- i. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione e di Controllo, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- iii. 18
- iv. le persone hanno commesso il reato eludendo, fraudolentemente, i modelli di organizzazione e di gestione;
- v. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell'Organismo di controllo.

In relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- i) individuare le attività, nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii) prevedere specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- v) introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno effettuare, tuttavia, una distinzione:

- a) se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova i punti precedenti;
- b) se il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, ma tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento, redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sulla relativa idoneità.

## 1.6 L'IDONEITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'adozione ed efficace attuazione, da parte dell'ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in fase anteriore alla commissione del reato, può comportare un'esenzione da responsabilità, purché detto Modello presenti le seguenti caratteristiche (articolo 6 comma 2):

- i. individui la sfera di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura del rischio);
- ii. preveda specifici protocolli, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- iv. crei obblighi di informazione, nei confronti dell'organismo, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- v. istituisca un sistema disciplinare idoneo, al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La valutazione in ordine all'idoneità ed alla concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da parte dell'ente, è effettuata dall'Autorità Giudiziaria Penale, nell'ambito del relativo procedimento.

L'art. 36 del Decreto prevede, infatti, che: *"la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del Tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è, di regola, riunito al procedimento penale instaurato, nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende (art. 38 Decreto).

Nel contesto dinanzi descritto, l'accertamento della responsabilità della Società avviene attraverso:

- i. la verifica della sussistenza del reato presupposto della responsabilità della Società;

- ii. il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

## 1.7 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

A seguito dei numerosi interventi legislativi, che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa delle società, ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida, per la costruzione dei modelli organizzativi.

L'ultima versione delle linee guida è stata approvata, nell'anno 2021 e tiene conto delle novità legislative, giurisprudenziali e delle prassi applicative, nel frattempo intervenute.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano, nella costruzione dei Modelli, possono essere così schematizzati:

- i) attività di mappatura o individuazione delle aree o processi a rischio;
- ii) predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire il "rischio reato" attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo, ideato da Confindustria sono: i) codice etico; ii) sistema organizzativo; iii) procedure manuali ed informatiche; iv) poteri autorizzativi e di firma; v) sistemi di controllo e gestione; vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi: i) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; ii) applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); iii) documentazione dei controlli; iv) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; v) individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione; vi) previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; vii) obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello adottato che, per converso, deve tener conto, irrinunciabilmente, della concreta e specifica realtà societaria di riferimento.

Si sottolinea, inoltre, la natura dinamica delle anzidette Linee Guida, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto, in sede di analisi.

## 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Con atto del 30 settembre 2022, la Valle Umbra Servizi S.p.A. ha conferito il ramo d'azienda relativo al servizio di "**distribuzione e misura gas naturale**" alla presente Società **V-RETI GAS S.r.l.** con Socio Unico, ovvero interamente posseduta dalla Valle Umbra Servizi S.p.a. Quest'ultima è una "*multiutility*" integrata, a capitale interamente pubblico, eroga il Servizio Idrico Integrato ed il Servizio Igiene Urbana nei 22 comuni ricompresi nel Sub-Ambito 3 dell'Umbria, che si trovano nel comprensorio di Foligno, Spoleto e della Valnerina.

### 2.1 FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Al fine di migliorare la complessiva organizzazione e gestione della Società e di prevenire il rischio di commissione dei reati, che si ritengono astrattamente riconducibili alla propria attività sociale, V- Reti Gas S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, articolato nelle seguenti componenti:

- i) un assetto istituzionale e un assetto organizzativo, coerenti con la natura e la dimensione dell'organizzazione, nonché con il tipo di attività svolta (si veda l'oggetto sociale) e tali da (1) garantire lo svolgimento dell'attività sociale nel rispetto della legge; (2) individuare ed eliminare,

- tempestivamente, situazioni di rischio; (3) assicurare una chiara identificazione e circoscrizione delle Funzioni apicali o di vertice; (4) consentire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'ente;
- ii) il Codice Etico, finalizzato a stabilire i principi etici e le regole di condotta cui si ispirano o devono essere ispirati i comportamenti di tutti i soggetti che operano, per conto e nell'interesse della Società;
  - iii) le istruzioni operative e le procedure, dirette a regolamentare i processi aziendali individuati come sensibili, giacché implicanti un potenziale rischio di commissione di taluni reati presupposto, di cui al Decreto;
  - iv) le regole di “*corporate governance*” in recepimento della regolamentazione societaria rilevante, nonché ogni altra documentazione, relativa ai sistemi di controllo, in essere presso la Società;
  - v) il Sistema di flussi informativi, finalizzato a tracciare le azioni delle singole funzioni aziendali, sì da assicurare un monitoraggio dei processi potenzialmente sensibili o a rischio;
  - vi) il Sistema di informazione e formazione, avente ad oggetto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
  - vii) il Sistema disciplinare, diretto a sanzionare la violazione o l'omessa applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, da parte dei Destinatari;
  - viii) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, mista, facente capo alla società munito di ampia autonomia decisionale e di spesa, al quale demandare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione adottato e di curarne altresì l'aggiornamento.

Nella predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, presso la Società, idonei, come tali, a valere, altresì, quali misure di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.

Le regole, le istruzioni operative, le procedure, sopra elencate, non vengono riportate, dettagliatamente, nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno societario, al quale il Modello di Organizzazione rinvia e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con V- RETI GAS S.r.l. sono tenuti a rispettare.

## 2.2 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da diverse Parti Speciali.

La Parte Generale definisce la struttura del Modello di Organizzazione: i) disciplinandone finalità e funzioni; ii) istituendo un Organismo di Vigilanza e descrivendo le relative funzioni ed i relativi poteri, nello specifico Regolamento allegato; iii) creando un sistema di flussi informativi; iv) creando un sistema di informazione e formazione; v) istituendo un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello medesimo.

Le Parti Speciali sono individuate, in relazione alle tipologie di reato, previste dal Decreto, la cui commissione si ritiene astrattamente più verosimile, tenuto conto dell'attività caratteristica di V- Reti Gas S.r.l.

Ciò, naturalmente, non esclude che, nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi, destinati ad introdurre nuove tipologie di reato, ai sensi del Decreto, la Società non provveda, prontamente, a rinnovare l'attività di mappatura del rischio e dei presidi organizzativi e di controllo esistenti, al fine di verificare se sussista, all'interno della realtà societaria, un potenziale rischio in ordine alla commissione delle tipologie di reato di nuovo conio.

Alla luce di quanto detto, l'Amministratore Unico tenuto, altresì, contro dei suggerimenti e delle indicazioni, forniti dall'Organismo di Vigilanza nominato, provvederà, ravvisandone l'esigenza, ad elaborare nuovi capitoli di Parte Speciale, formalizzando le integrazioni e/o modifiche effettuate, attraverso apposite delibere, in tal senso.

## 2.3 I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di V-Reti Gas S.r.l. si applica:

- i) ai soggetti in posizione apicale, facenti capo alla Società (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società) ed a coloro che esercitano, anche di fatto, tali poteri;
- ii) ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (o soggetti in posizione subordinata), facenti capo a V- Reti Gas S.r.l., intesi come coloro che eseguono, nell'interesse della Società, le decisioni assunte dagli Organi di Vertice (i dipendenti di V- Reti Gas S.r.l.);
- iii) ai procuratori, che operano in nome e per conto di V- Reti Gas S.r.l.;
- iv) ai componenti del Collegio Sindacale di V- Reti Gas S.r.l.;
- v) alle società e/o ai soggetti che esercitano prestazioni di servizio, nell'interesse della società in forza di contratti ritualmente sottoscritti e nei limiti di quanto, ivi specificamente, previsto.

## 2.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 6 comma 1 d.lgs. 231/2001 statuisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato ed efficacemente attuato, a cura dell'*organo dirigente*.

Sicché, in ossequio al dettato normativo, ogni modifica ed integrazione del Modello Organizzativo, di carattere sostanziale, è rimessa all'esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo o Amm.re Unico.

È, peraltro, riconosciuta all'Amministratore Unico la facoltà di apportare al testo, eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di proporre al all'Amministratore Unico eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Modello.

A seconda del tipo di modifica proposta, la stessa sarà comunicata, direttamente, al Presidente o/e Amministratore Delegato ovvero, da quest'ultimo, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

# 3. LE COMPONENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

## 3.1 ATTIVITA' SOCIETARIA

V-RETI GAS S.r.l. gestisce il servizio di distribuzione e misura del gas naturale nei comuni di Foligno, Spoleto, Campello sul Clitunno, Bevagna, Montefalco, Castel Ritaldi, Spello e Trevi. V-RETI GAS S.r.l. ha l'obbligo di connettere alle reti gestite tutti i soggetti titolati che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità e sicurezza dei servizi, nel rispetto delle norme tecniche e delle regole imposte dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (ARERA).

L'attuale normativa stabilisce le condizioni tecniche e procedurali relative ai servizi gestiti, le condizioni economiche e le tariffe da applicare, i livelli minimi di qualità dei servizi da garantire, gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati. L'attività di distribuzione del gas naturale comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna (PdR) della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.

V-RETI GAS S.r.l. in qualità di distributore del gas naturale, fornisce anche il servizio di misura del gas naturale che comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate

alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

In virtù di quanto sopra, V-RETI GAS S.r.l. assicura:

- i) gli interventi di sviluppo degli impianti di distribuzione per effetto di richieste di allacciamento in aree non servite, ovvero concordati con gli enti concedenti, nonché di potenziamento reti a seguito di problematiche di portata o pressione di fornitura
- ii) protezione catodica delle reti di distribuzione in acciaio
- iii) odorizzazione e condizionamento del gas naturale
- iv) la gestione tecnica degli impianti di distribuzione, anche mediante sistemi di telecontrollo
- v) ricerca ed eliminazione delle dispersioni
- vi) gli interventi di conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e Misura ai Punti di Consegna fisici
- vii) servizio di pronto intervento, gestione delle emergenze degli incidenti da gas
- viii) operazioni commerciali e operative funzionali all'espletamento delle richieste di servizi/prestazioni onerose (subentri, volture, allacciamenti, etc..)
- ix) l'obbligo di installazione e manutenzione dei misuratori e della rilevazione e registrazione delle misure del gas
- x) attivazione dei servizi sostitutivi di alimentazione delle reti nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio a seguito di manutenzioni, di dismissione, di estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione
- xi) attività e relazioni (Settlement) con le società di vendita ed Enti (SII, SNAM) finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici dei volumi spacciati attraverso la rete di distribuzione

## 3.2 ASSETTO ISTITUZIONALE

### 3.2.1 Struttura societaria e corporate governante


In conformità allo statuto sociale, V- Reti Gas S.r.l. è, ad oggi, amministrata da un Organo Amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico, nominato in sede di assemblea del 10 ottobre 2022. Allo stesso sono attribuiti, da statuto, i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano ai soci. Tale nomina è stata confermata con delibera n. 1 del 10 ottobre 2022.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico che può, a sua volta, nominare procuratori.

L'organigramma societario è così composto:

## 3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

### 3.3.1 Direzioni/Funzioni/Unità Aziendali



### 3.4 IL CODICE ETICO

Tra le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rientra, altresì, il Codice Etico Aziendale, predisposto e adottato dalla Società, allo scopo di orientare le condotte di tutti coloro che operano, per conto e nell'interesse della società, al rispetto dell'etica, dell'integrità morale e della legalità (cfr. allegato 1 al Modello)

Tale documento che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Modello Organizzativo, enuncia i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari.

Il Codice Etico deve essere comunicato ai vari Destinatari, con modalità diverse in base alla tipologia del rapporto esistente con la Società e, comunque, in maniera tale da assicurarne l'effettiva conoscenza.

### 3.5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 3.5.1 Caratteristiche e funzioni

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto, onde poter andare esente da responsabilità, l'Ente che adotta un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è tenuto a provare, non solo di avere

adottato ed efficacemente attuato i presidi ivi previsti, bensì di avere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione medesimo ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In coerenza con le previsioni di cui al Decreto, l'Amministratore Unico ha provveduto a nominare, in occasione dell'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, un Organismo di Vigilanza, a composizione collegiale, mista.

Nella scelta dei componenti dell'Organismo, la Società ha tenuto conto del fatto che il suddetto Organismo deve essere dotato delle seguenti caratteristiche dell'autonomia ed indipendenza: risultano garantite dalla composizione collegiale dell'Organismo, il quale non deve essere direttamente coinvolto nei processi decisionali demandati all'Organo Amministrativo, sì da poter operare in veste di organo *super partes*, dotato di un'autonomia operativa e di budget. L'autonomia va intesa in senso non meramente formale. Al fine di meglio garantire l'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, si prevede l'ammissione, al suo interno, sia di soggetti esterni, che di soggetti interni alla Società, per un numero complessivo non inferiore a tre e non superiore a cinque. In particolare, è richiesto che almeno un membro (nel caso in cui i membri complessivi siano tre) o due membri (nel caso in cui i membri complessivi siano cinque) dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti esterni alla Società (con tale espressione facendosi riferimento a persone che non abbiano un rapporto lavorativo, fiduciario o contrattuale con la Società).

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni, nonché al budget assegnato all'Organo di Controllo, sono demandate all'Organo Amministrativo, sentite le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutti gli uffici societari senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione e/o documento e/o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni e riporta, direttamente, all'Organo Amministrativo. Il suo operato non può essere sindacato da alcuna funzione aziendale.

La professionalità è assicurata dalle specifiche competenze professionali, di cui risultano complessivamente dotati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono essere soggetti, dotati di adeguata professionalità, in materia giuridica, di controllo e di gestione dei rischi aziendali; è, in ogni caso, garantita all'Organismo di Vigilanza, la possibilità di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, anche dell'ausilio di consulenti esterni, in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro;

La continuità di azione: è assicurata da una duplice circostanza:

- 1) l'Organismo di Vigilanza deve svolgere il proprio operato presso la Società;
- 2) esso è legittimato ad avvalersi del supporto delle funzioni aziendali. che, di volta in volta, dovessero risultare necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono, inoltre, possedere adeguati requisiti di onorabilità e non versare in ipotesi di conflitto di interessi.

Adeguata informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati, sarà fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il cui "*curriculum vitae*" verrà, brevemente, descritto, nel corso della seduta.

L'Organismo di Vigilanza nominato è chiamato ad esercitare le seguenti funzioni:

- i) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla Società;
- ii) verifica in merito alla concreta idoneità ed adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato, ossia alla sua reale capacità di prevenire i reati presupposto di cui al Decreto;
- iii) monitoraggio sull'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulla necessità di integrazione e/o modifica dello stesso, al fine di garantirne una perdurante rispondenza all'organizzazione e/o all'attività aziendale;

- iv) consulenza, finalizzata ad un aggiornamento e/o ad una integrazione o modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e del Codice Etico, in ragione di sopravvenuti, mutamenti normativi ovvero di sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo aziendale;
- v) raccolta, esame e conservazione di tutte le segnalazioni ed informazioni ricevute.

### 3.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

Nell'ambito dell'espletamento delle attribuzioni conferite, è assegnata all'Organismo di Vigilanza una linea di reporting direttamente, nei confronti dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, in qualsiasi momento, dall'Organo Amministrativo o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza trasmetterà all'Amministratore Unico, con cadenza annuale:

- i) un rapporto scritto, riassuntivo: i) dell'attività svolta, nel corso dell'anno; ii) delle eventuali proposte di aggiornamento e/o di integrazione e/o di modifica dell'attività di mappatura del rischio, di cui al Modello Organizzativo in vigore, nonché delle procedure aziendali in vigore e di ogni ulteriore presidio o prescrizione correlata;
- ii) un piano di attività da effettuare, nell'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza segnalerà, altresì, tempestivamente, all'Amministratore Unico:

- i) le violazioni del Modello Organizzativo, riscontrate d'iniziativa o su segnalazione, con proposta della relativa sanzione disciplinare da applicare;
- ii) la pendenza di un eventuale procedimento penale, a proprio carico ovvero a carico di altre Funzioni aziendali, iscritto, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001, implicante una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico della Società. Le suddetta linea di riporto, dall'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico avrà la finalità di agevolare l'espletamento delle seguenti verifiche: i) una verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, intesa come rispondenza dello stesso, alla concreta realtà aziendale ed all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza in materia; ii) una verifica sulla concreta idoneità preventiva del Modello di Organizzazione, intesa come capacità di prevenire la commissione dei reati, presupposto della responsabilità amministrativa della società, di cui al d.lgs. 231/2001.

## 3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 3.6.1 Finalità

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto prescrive che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, debba *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli”*.

Gli obblighi d'informazione verso l'Organismo di Vigilanza rispondono alle seguenti finalità:

- i) verificare la concreta idoneità ed adeguatezza del Modello di Organizzazione adottato, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e sanzionati, ai sensi del Decreto;
- ii) verificare l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a) del Decreto, vale a dire la sua perdurante rispondenza agli assetti istituzionale e organizzativo societari e/o all'attività aziendale, sì da modificare i contenuti del sistema di gestione e controllo istituito o da introdurre procedure o controlli aggiuntivi o sopprimere strumenti di controllo divenuti inattuabili o ridondanti, in caso di sopravvenuti mutamenti strategici e/o organizzativi;

- iii) segnalare all'Organismo di Vigilanza, l'eventuale esistenza di processi societari risultati e/o percepiti come privi in tutto o in parte di presidi adeguati, nonché l'eventuale malfunzionamento di istruzioni operative e/o delle procedure esistenti;
- iv) proporre eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al Modello di Organizzazione vigente;
- v) favorire lo svolgimento della funzione di aggiornamento del Modello di Organizzazione demandata all'Organismo di Vigilanza;
- vi) agevolare l'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto del Modello di Organizzazione, da parte di tutti i Destinatari, sì da i) verificarne l'effettività, intesa come riscontro della coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello di Organizzazione adottato e da ii) accertarne, altresì, le eventuali violazioni, in vista dell'applicazione delle sanzioni disciplinari all'uopo introdotte.

Le finalità sopra evidenziate potranno essere perseguite dalla Società attraverso un'attività di riporto, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, da espletarsi per mezzo di distinti canali, in forma scritta (e-mail, comunicazioni e/o rapporti scritti), secondo le macro-modalità di seguito indicate.

Le segnalazioni di cui al presente Modello dovranno essere inviate all'Organismo di Vigilanza, tramite la casella di posta elettronica dedicata ....., sì da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi del Codice Etico aziendale, è inoltre, in vigore un ulteriore canale informatico di segnalazione - vale a dire la casella di posta elettronica dedicata ..... - attraverso la quale, fermo l'obbligo di segnalazione sopra richiamato, a carico dei Destinatari del Modello, tutti gli "stakeholder" .... potranno segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico ed ogni ulteriore condotta illecita circostanziata,

In conformità a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 279 ss.mm.ii-, è fatto divieto:

- i. di violare le misure a tutela del segnalante;
- ii. di effettuare segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

In caso di violazione dei divieti sub i) e ii), il responsabile della violazione potrà incorrere in un illecito disciplinare, sanzionabile secondo quanto prescritto dal sistema disciplinare adottato nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (*cf.* art. 6 comma 2 bis lett. d) d.lgs. 231/2001).

È fatto, altresì, divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie, nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui all'art. 6 comma 2 bis d.lgs. 231/2001, può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (*cf.* art. 6 comma 2-ter d.lgs. 231/2001 ss.mm.ii.).

### 3.6.2 I flussi informativi obbligatori dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di V- Reti Gas S.r.l. all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo hanno l'obbligo di comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Organismo di Vigilanza istituito:

le eventuali violazioni del Modello di Organizzazione, riscontrate o di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte:

- i. le eventuali condotte illecite, rilevanti, ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- ii. le eventuali gravi anomalie inerenti al funzionamento del Modello di Organizzazione, o ancora,
- iii. l'eventuale commissione di condotte atipiche che, pur non costituendo violazioni, si discostino significativamente dall'ordinaria prassi aziendale;
- iv. la pendenza di un eventuale procedimento penale a proprio carico, in ragione della contestazione di una delle fattispecie di reato di cui al Decreto, implicante una possibile conseguente iscrizione

dell'illecito amministrativo a carico di V- Reti Gas S.r.l. ovvero eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di altri Soggetti Aziendali, per i reati di cui al Decreto, sempre implicanti una possibile conseguente iscrizione dell'illecito amministrativo, a carico della Società.

### 3.6.3 I flussi informativi facoltativi dai Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo all'Organismo di Vigilanza

Fermi restando gli obblighi di riporto dinanzi enucleati, i Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo avranno la facoltà di inviare, all'Organismo di Vigilanza un rapporto scritto (ad evento), al fine di segnalare:

- eventuali criticità emerse nell'esercizio della propria attività;
- eventuali richieste di chiarimento, in ordine alla condotta da tenere nel singolo caso concreto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Modello di Organizzazione e/o al Codice Etico;
- eventuali informative in ordine a difficoltà applicative riscontrate;
- ogni eventuale ulteriore comunicazione scritta, che si ritiene possa assumere rilievo, ai fini di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà, con attenzione ed imparzialità, tutte le informazioni e segnalazioni ricevute, stabilendone la veridicità e fondatezza e garantendo l'anonimato in ordine al nominativo dell'autore della segnalazione; a tal fine, esso adotterà i provvedimenti atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e, di conseguenza, ad evitare ogni forma di ritorsione o discriminazione.

### 3.6.4 I flussi informativi dall'Organo Amministrativo all'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo avrà l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali mutamenti nell'assetto istituzionale e/o organizzativo;
- eventuali mutamenti nella titolarità di partecipazioni azionarie, conseguenti a sopravvenute operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- le valutazioni effettuate, in ordine alla scelta della Società di revisione, incaricata di certificare il bilancio societario.

### 3.6.5 Sistema dei poteri

All'Organismo di Vigilanza viene, obbligatoriamente, comunicato il sistema dei poteri adottato dalla Società ed ogni sua modifica o variazione, mediante comunicazione periodica, a cura dei responsabili nominati, con le modalità dettagliate nella relativa procedura organizzativa societaria.

## 3.7 SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA

### 3.7.1 Selezione del personale

La Società ha definito il Regolamento per il Reclutamento del personale condividendolo con l'ODV.

### 3.7.2 Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è gestita dalla Società anche in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ed il Medico Competente.

Periodicamente, anche in relazione ad eventuali, sopravvenute modifiche normative e/o organizzative, la Società propone un piano di formazione all'Organismo di Vigilanza, al quale è demandato il compito di verificarne l'adeguatezza dei contenuti, per ciò che concerne gli aspetti rilevanti, ai sensi del Decreto, proponendo, se del caso, le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi, diversamente dettagliati, a seconda: i) della collocazione aziendale (apicale ovvero sottoposta) dei destinatari della formazione; ii) della tipologia di processi sensibili o a rischio gestiti, in ambito societario.

I corsi di formazione hanno frequenza obbligatoria. La mancata partecipazione, non giustificata, ai suddetti programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 3.8.2 del presente Modello.

### 3.7.3 Informativa a consulenti, partner, fornitori

Potranno essere, altresì, fornite, a soggetti esterni (consulenti, partner e fornitori), apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società, sulla base del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## 3.8 SISTEMA DISCIPLINARE

### 3.8.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello di Organizzazione.

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve, pertanto, contemplare la previsione di un sistema disciplinare, diretto a sanzionare la mancata osservanza delle misure organizzative e preventive, contenute nel Modello stesso (art. 7 comma 4 lett. b) del Decreto).

Le sanzioni disciplinari rappresentano uno strumento di dissuasione e punizione di comportamenti tenuti da Soggetti che, violando le regole dettate dalla Società, espongono quest'ultima, al rischio di insorgenza di una responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto.

L'applicazione di tali sanzioni disciplinari presuppone, quindi, la semplice violazione delle prescrizioni, delle istruzioni e delle procedure e, più in generale, dei contenuti di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società essendo indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale a carico del reo, iscritto dall'Autorità Giudiziaria.

### 3.8.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti, in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché le violazioni della normativa sul "*whistleblowing*", sono definiti come illeciti disciplinari. Per i Dirigenti si fa, a tal fine rinvio, al successivo paragrafo 3.8.3.

In relazione a quanto sopra, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili, previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè alle norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 21 "Provvedimenti disciplinari"), nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste, per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "*criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari*", vigenti presso la Società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che: violi le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione, all'Organismo di Vigilanza, delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi qualificare tali comportamenti *“in qualunque modo”* compiuti delle *“lievi trasgressioni alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali”*, ai sensi di quanto previsto al punto 1 - 2 dell'art. 21 del CCNL.
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi, più volte, le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento, più volte, non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state, singolarmente, accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti, la ripetuta effettuazione della mancanza della *“non osservanza delle norme o non applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui è stato debitamente portato a conoscenza”* o *“recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto”*, ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell'art. 21 del CCNL;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, da 1 a 5 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne, previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o adottando, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla stessa, ovvero la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, *“la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali”*, ai sensi di quanto previsto al punto 34 dell'art. 21 del CCNL;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, da 6 a 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o adottando, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse societari arrechi danno alla Società e/o al Gruppo o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti *“la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o del Gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali”*, ai sensi di quanto previsto al punto 5 dell'art. 21 del CCNL.;
- incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato, dovendosi ravvisare, in tale comportamento, la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto al punto 6 dell'art. 21 del CCNL.;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso, il lavoratore che adotti, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *“atti tali da far venire meno, radicalmente, la fiducia della Società, nei suoi confronti”*, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate, ai punti precedenti, con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società, ai sensi di quanto previsto al punto 7 dell'art. 21 del CCNL.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente in seno alla società in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte, nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze, che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Società.

### 3.8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o di adozione, nella gestione dei processi sensibili o a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

## 3.9 ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

### 3.9.1 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informerà la Società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori delle Società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà a riferire ai competenti organi societari, per l'adozione delle relative iniziative; qualora i suddetti amministratori siano anche dirigenti della Società potranno, in ogni caso, trovare applicazione le sanzioni di cui al precedente paragrafo 3.8.3.

### 3.9.2 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Consulenti, dai Partner o dai Fornitori, in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del Giudice, delle misure previste dal Decreto.

### 3.9.3 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo anzidetto ovvero l'Amministratore Unico,

informeranno, immediatamente, la Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, assumeranno gli opportuni provvedimenti, tra i quali, a titolo semplificativo, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

### 3.9. Le violazioni della normativa sul “whistleblowing”

Le sanzioni disciplinari di cui alla parte generale del modello organizzativo si applicano, nei limiti e con le modalità procedurali di cui alla precedente clausole, anche nel caso di accertata violazione dei presidi sulla normativa sul “whistleblowing” di cui al d.l.gs. n. 24/2023